

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BOATO, CORLEONE, MODUGNO**  
e **STRIK LIEVERS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1990

Integrazione e modifiche della legge 7 maggio 1988, n. 172, con particolare riguardo ai compiti d'inchiesta sulla organizzazione «Gladio» e su eventuali altri organismi similari

ONOREVOLI SENATORI. - Su conforme richiesta della Camera dei deputati, nella seduta del 2 agosto 1990, il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, in data 14 ottobre 1990, una relazione alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, riguardante la cosiddetta «Operazione 'Gladio'».

Non è necessario, in questa sede, ripercorrere le complesse vicende politiche e istituzionali che si sono verificate dopo tale iniziativa, richiesta dal Parlamento, del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali vicende sono da tutti conosciute, e hanno avuto ripercussioni non solo interne, ma

anche internazionali, mentre nel frattempo sono in corso diverse indagini giudiziarie, a vario titolo connesse con la stessa «Operazione 'Gladio'».

Per parte sua, la «Commissione stagi» direttamente investita della conoscenza del problema dalla massima autorità di Governo, ha immediatamente dato corso alle proprie indagini al riguardo, per tutti gli aspetti connessi ai compiti ad essa demandati dalla legge istitutiva.

Tuttavia, di fronte alla particolare complessità e delicatezza della materia sottoposta all'indagine e di fronte alla doverosa esigenza, proveniente anche da larghi settori dell'opinione pubblica, della massima trasparenza istituzionale, tanto più in rap-

porto alle complesse vicende che hanno travagliato la vita pubblica italiana negli ultimi decenni, anzichè moltiplicare gli organismi di indagine, dando luogo anche a interferenze, sovrapposizioni e ritardi, appare quanto mai opportuno provvedere ad una integrazione dei compiti della Commissione parlamentare d'inchiesta già esistente, istituita con la legge 17 maggio 1988, n. 172.

Il presente disegno di legge corrisponde a tale esigenza, allargando l'ambito temporale e gli argomenti da sottoporre all'indagine della Commissione d'inchiesta, modificandone conseguentemente anche la scadenza e il titolo stesso, affinchè non venga assunta come tesi precostituita quello che è uno degli aspetti da accertare e affinchè la Commissione abbia un sufficiente spazio temporale per i propri lavori, assai ampi e complessi.

Pur prendendo atto della già dichiarata volontà del Presidente del Consiglio dei

ministri di rimuovere qualunque ostacolo proveniente dalla opposizione del segreto di Stato, pare comunque opportuno, anche per la chiarezza dei rapporti istituzionali tra Parlamento e Governo, che la non opponibilità del segreto di Stato venga esplicitamente prevista.

Sarà inoltre necessario, non in sede legislativa, ma con autonoma e conseguente determinazione dei Presidenti dei due rami del Parlamento, un adeguato rafforzamento delle strutture, del personale e di ogni altro requisito funzionale, per agevolare al massimo i ponderosi e impegnativi lavori della Commissione d'inchiesta.

Una tempestiva approvazione del presente disegno di legge è auspicabile, per mettere il Parlamento in grado di adempiere pienamente ai propri compiti istituzionali al riguardo e per dare una risposta adeguata alle esigenze di trasparenza e di verità storica provenienti dall'opinione pubblica.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Al comma 1, lettera *b*), della legge 17 maggio 1988, n. 172, sono soppresse le parole «a partire dal 1969».

2. Dopo il comma 1 della stessa legge è aggiunto il seguente:

«1-bis. La Commissione ha inoltre il compito di accertare:

a) l'origine, le caratteristiche, le finalità, la composizione, gli strumenti operativi e le modalità di funzionamento dell'organizzazione denominata «Gladio», nonché di qualunque altro organismo clandestino o comunque segreto, di carattere militare o civile, finalizzato alla «guerra non ortodossa», che sia stato istituito o che abbia di fatto operato in Italia;

b) quale sia il testo integrale di tutti gli accordi, convenzioni, protocolli o intese di carattere internazionale o regolamenti e disposizioni di carattere interno, in base ai quali l'organizzazione «Gladio» e gli eventuali altri organismi abbiano operato o tuttora operino;

c) a quali autorità politiche e istituzionali rispondano o abbiano risposto, sotto il profilo della responsabilità, tali organismi;

d) l'eventuale coinvolgimento di tali organismi, o di persone ad essi appartenenti o appartenute, in attività eversive o comunque in azioni illegali».

## Art. 2.

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 17 maggio 1988, n. 172, così come modificato dall'articolo 1 della legge 31 gennaio 1990, n. 12, è sostituito dal seguente:

«3. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro la conclusione della decima legislatura».

## Art. 3.

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1988, n. 172, è sostituito dal seguente:

«2. Alla Commissione non può essere opposto il segreto di Stato. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore».

## Art. 4.

1. Il titolo della legge 17 maggio 1988, n. 172, è sostituito dal seguente:

«Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo e le stragi in Italia e sull'organizzazione 'Gladio'».

## Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.